

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce

Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino

Piazza Diaz 19 – 73010 Sogliano Cavour (LE)

Tel. 0836-543084 Fax 0836-543092

PEC: affarigenerali.comunesoglianoC@pec.rupar.puglia.it

C.F. 80009930753 – P.Iva 02066200755

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
Site in Via Rimembranza 24 a Sogliano Cavour
PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2021

Approvato con Deliberazione di G.C. n..... del

Sommario

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE	2
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
Art. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI.....	5
ART.5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO.....	5
ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI.....	5
ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE.....	5
ART.8 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE.....	6
ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI	6
ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO.....	7
TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	9
ART.11 DURATA DELLA CONCESSIONE	9
ART.12 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA.....	9
TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	9
ART. 14 SCELTA DEL CONCESSIONARIO.....	9
ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE	10
ART.16 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	10
ART. 17 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY.....	11
ART. 18 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	11
ART. 19 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE	11
ART. 20 ONERI A CARICO DEL COMUNE	12
TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE.....	12
ART. 21 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO.....	12
ART. 22 REVISIONE PREZZI.....	12
TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI	13
ART. 23 RESPONSABILITA'.....	13
ART. 24 ASSICURAZIONI.....	13
TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE.....	14
ART. 25 PENALITÀ.....	14
ART. 26 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
ART. 28 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART.31 - CONTROVERSIE.....	16
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 34 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME	16

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Sogliano Cavour.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di asilo nido di Sogliano Cavour per il quale il Comune di Sogliano Cavour a tal fine procede ad espletare una manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. b) D. Lgs 50/2016 con invito a cinque operatori.

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività socio educative destinate alla prima infanzia in favore di n. 20 bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi (più l'eventuale 25%).

Il servizio, dovrà essere svolto utilizzando l'immobile di proprietà comunale sito in Sogliano Cavour alla via Rimembranza n. 24.

Il servizio dovrà essere condotto nel rispetto delle finalità, dei limiti e prescrizioni di cui alla L.R. 59/1980 e s.m.i, della disciplina prevista dalla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, Regolamento Regione Puglia n. 4/2007, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie e dal presente capitolato speciale del servizio.

Il servizio di asilo nido ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
- Pagamento di tutte le UTENZE;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Cutrofiano, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in

raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;

- attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Gli operatori economici che saranno ammessi a partecipare saranno individuati ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 D. Lgs 50/2016 e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- Inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/106.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per l'attività oggetto dell'appalto;

Le cooperative sociali dovranno essere iscritte nei rispettivi albi regionali.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

- aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato e depositato alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale complessivo **nello specifico settore oggetto dell'appalto (gestione asili nido)** non inferiore al valore stimato della concessione pari ad € **316.800,00 (tercentosediciottocento/00)**;
- idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario/di credito che attesti la capacità economica e finanziaria del concorrente;

Requisiti di capacità tecnico professionale

- aver gestito con buon esito, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, nel triennio precedente asili nido, pubblici o privati (tale dichiarazione, in sede di verifica, dovrà essere comprovata mediante certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati dai committenti).

Requisiti didattici di insegnamento

Considerato che il Nido Comunale di Sogliano Cavour da anni opera secondo il metodo di insegnamento "Montessori", saranno ammessi a partecipare gli operatori economici come sopra individuati che dispongano di un corpo educante/docente in possesso della certificazione Montessori;

Gli educatori, così come previsto da detto metodo, dovranno essere in grado di:

- lavorare in un ambiente preparato scientificamente per permettere lo sviluppo delle abilità cognitive, sociali e morali di ogni essere umano, con materiali e attività progettate appositamente per favorire l'interesse di chi apprende, in tutti i campi del sapere favorendo nel bambino la libera scelta dei propri impegni;
- guidare, favorire e aiutare i bambini nel loro processo di crescita presentando il corretto utilizzo dei materiali educativi, tenendo lezioni sui concetti o le idee più complicati, contenuti o semplificati nei materiali, e soprattutto attuando una disciplina di autocontrollo e amore nella relazione educativa.

L'immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale n.19 del 10 luglio 2006 e ss.mm.ii. "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini";
- Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007, applicativo della L.R. n.19./2006 e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale n.10 del 26 giugno 2008 sui regimi di aiuto per le strutture e i servizi socio-assistenziali, come modificato dal Regolamento Regionale n.27 del 1 dicembre 2008;

Art. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Sogliano Cavour, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare tempestivamente il Referente del Segretariato Sociale PUA del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare.

Sarà cura di detto servizio, ove ritenuto opportuno, attivare le procedure per far intervenire il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale/del Comune di Sogliano Cavour.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Obblighi ed incombenze relative all'organizzazione del servizio saranno a carico Concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- ✓ Piano di gestione dell'emergenza;
- ✓ Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- ✓ Piano di organizzazione degli spazi;
- ✓ Piano di gestione dei servizi generali.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'ente competente, nei tempi necessari per l'apertura dell'asilo nido alla data prevista, l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza come previsto da A.D. Regione Puglia del 1425 del 17.12.2012 e ss. modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della **Carta dei Servizi**, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi le condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario. Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari in coerenza con il "metodo montessoriano" proprio del Nido di Sogliano Cavour;
- f) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Sogliano Cavour, con l'ASL competente per territorio, e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;

- g) la gestione della rete con i servizi territoriali;
- h) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- i) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- j) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- k) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- l) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Sogliano Cavour.

ART. 4 PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La preparazione e somministrazione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera del Concessionario, presso i locali appositamente adibiti dell'asilo nido.

L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche autorizzate dall'ASL. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Il costo dei pasti sarà a carico direttamente degli utenti del servizio.

Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:

- a) preparazione dei pasti;
- b) somministrazione dei pasti;
- c) porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- d) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti;
- e) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- f) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

ART.5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 14,00.

Sono fatte salve proposte che amplino l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi. Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie.

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino la graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune di Sogliano Cavour e nel rispetto delle direttive dallo stesso Comune impartite.

Nell'ammissione si dovrà dare priorità alle famiglie residenti nel Comune di Sogliano Cavour.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92.

ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori previste dal "metodo montessoriano" su riportato.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 30 agosto di ogni anno il Concessionario predisporre per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione appaltante e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune di Sogliano Cavour si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI

Il concessionario potrà realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- ✓ servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- ✓ servizio post- nido, cioè prolungamento dell'orario pomeridiano;
- ✓ altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria.
- ✓ ludoteca per bambini/e in età prescolare (3-6 anni) e in età scolare (6-10 anni) di Cutrofiano, ma anche dei turisti che numerosi convergono su Cutrofiano.
- ✓ animazione e baby party per feste di compleanno.
- ✓ Altri servizi:

ART.8 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI

L'asilo nido ha sede all'interno di un edificio di proprietà comunale .

La struttura che verrà affidata in gestione è l'immobile di proprietà comunale sito in Sogliano Cavour alla Via Rimembranza n. 24, autorizzato ad accogliere un numero massimo di n. 20 bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi.

L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata.

La struttura viene concessa già attrezzata. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati. Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

Il termine essenziale per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è il 01/09/2018. Entro il termine del 25 agosto 2018 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio. La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- ✓ accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario;
- ✓ effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il

Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore pedagogico, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Nel caso in cui la struttura accolga minori con problematiche psico-sociali, nell'equipe deve essere presente l'educatore professionale ex decreto 520/1998.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune di Sogliano Cavour si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla normativa vigente (Reg. Puglia 4/2007).

Gli educatori devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia nonché della certificazione Montessori.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il coordinatore pedagogico inoltre deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido. Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno due anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza presso il servizio di almeno 15 ore settimanali.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- a) rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
- b) conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.
- c) Trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico dell'utente;
- d) Conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- ✓ informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
- ✓ assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Puglia e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ART.11 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio avrà la durata di tre anni educativi a decorre dal 1 settembre 2018 e fino al 31 agosto 2021. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio dell'esecuzione della concessione a partire dal 1 settembre 2018, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all'art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via Rimembranza 24, ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART.12 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore presunto stimato per l'intera durata della concessione (iva esclusa) è pari ad € 316.800,00 (trecentosediciottocento/00) ed è riferito alla presunta frequenza a tempo pieno di n. 20 bambini, ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere, per n.3 (tre) anni educativi (per 11 mesi all'anno) con un importo a base d'asta di € 480,00(Quattrocentottanta/00) - valore medio/mese a bambino, Iva esclusa.

Il numero dei bambini stimato è meramente presuntivo. Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti inferiore ovvero vi siano oscillazioni in relazione al tempo pieno ovvero parziale dei frequentanti.

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Sogliano Cavour nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale d'igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato) ad eccezione del costo relativo alla fornitura del pasto. Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per l'iscrizione all'asilo nido per ciascun bambino.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 14 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici (art.36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 80 per l'offerta tecnica/progettuale;
- incidenza massima punti 20 per l'offerta economica, come definito nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART.16 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dall'A.C.;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino, sorveglianza continuativa;
- Il tempo riposo del bambino negli spazi all'uso attrezzati;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte;
- Gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Cutrofiano, con l'Asl competente per territorio
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce Isee e delle indicazioni fornite dal Comune di Cutrofiano;
- Collaborazione con il Comune di Sogliano Cavour per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.

- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Puglia;
- il pagamento di tutte le utenze e le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di asilo nido;
- la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Sogliano Cavour al termine della Concessione;
- la fornitura della attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

ART. 17 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario ha l'obbligo di assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali vigenti. Il concessionario per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- ✓ Il Concessionario riconosce che il Comune di Sogliano Cavour risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 19 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà inoltre redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 20 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- ✓ Mettere a disposizione del concessionario, al fine di favorire lo sviluppo del servizio di asilo nido per la propria cittadinanza, i locali dell'asilo nido situati in via Rimembranza 24, come da planimetria allegata;
- ✓ Indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- ✓ la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- ✓ il convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;
- ✓ la manutenzione straordinaria della struttura;
- ✓ la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 21 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione delle rette dall'utenza;
- b) quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere comunicate ed approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) Buoni di conciliazione in base ai requisiti previsti dalla Determinazione del Dirigente Regionale n. 1425 del 17.12.2012;

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

ART. 22 REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile ad agosto).

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 23 RESPONSABILITA'

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione della struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Sogliano Cavour resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi. Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 24 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto dal presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Sogliano Cavour.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 1.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni corporali e di € 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e preteritorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 25 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità nella misura massima di .

1	€ 500,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2	€ 1000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3	€ 500,00	Per ogni violazione al capitolato tecnico.
4	€ 500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
5	€ 1000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
6	€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7	€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8	€ 2000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
10	€ 1000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
11	€ 2000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione dell'appalto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 31.

ART. 26 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- ✓ applicare una sanzione a titolo di penalità;
- ✓ avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

1. Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- ✓ in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- ✓ in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- ✓ in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- ✓ nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- ✓ nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- ✓ in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- ✓ in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- ✓ in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 28 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una cauzione o fidejussione provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, nelle modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la quale verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per il Concessionario.

Qualora l'aggiudicatario non accetti l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 30- DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2013;

Il Comune di Sogliano Cavour potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di :

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

ART.31 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Lecce.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- Tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sogliano Cavour.

ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 34 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

ALLEGATO: Planimetria asilo nido comunale di Via Rimembranza 24 di Sogliano Cavour.